



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 DEL 13/07/2026**

**OGGETTO: Divieto di attività di campeggio, accampamento, bivacco e simili su tutto il territorio comunale con veicoli o senza – stagione ANNO 2026**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- CHE nell'ambito del territorio comunale, non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire forme di campeggio, mediante accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili;
- CHE neanche sulle aree private, in assenza di idonee condizioni e di specifiche previsioni urbanistiche, è possibile l'accampamento con i "mezzi" predetti;
- CHE l'utilizzo delle aree come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;
- CHE l'accampamento, comporta sicuri inconvenienti anche sotto l'aspetto del pubblico e privato decoro, con probabile conseguenti forme di "molestia" all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché causa di degrado ambientale;

CONSIDERATO che i suddetti fenomeni ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

DATO ATTO che è dovere dell'Amministrazione Comunale, prevenire situazioni che comportino sicuri inconvenienti, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che forme di "degrado ambientale" per la comunità locale e non solo;

VISTI gli artt. 7 e 185 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e l'art. 650 del Codice Penale;

RITENUTO pertanto necessario, per motivi citati, che su tutto il territorio, in aree pubbliche, di uso pubblico e private, vengano vietati insediamenti non autorizzati che comportino la sosta ed ogni forma di campeggio o accampamento con tende, caravan, roulotte, sacchi a pelo, mezzi meccanici e simili;

**ORDINA**

**Per i motivi citati in premessa**

**DAL 15 LUGLIO AL 15 OTTOBRE 2026**

**IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E PRIVATE) DI OGNI FORMA DI CAMPEGGIO O ACCAMPAMENTO CON TENDE, CARAVAN, ROULOTTE, SACCHI A PELO, MEZZI MECCANICO E SIMILI (ATTREZZATI E TRASFORMATI IN ABITAZIONE) E/O INSEDIAMENTI NON AUTORIZZATI, AL DI FUORI DI AREE E STRUTTURE APPOSITAMENTE PREPOSTE;**

**- Le trasgressioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €. 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;**

**- Per chiunque insozzi le pubbliche vie, sarà prevista una sanzione amministrativa di €. 500,00, come disposto dalla L. 15 Luglio 2009 n.94, art. 3, comma 6).**

**All'atto della contestazione, i trasgressori, sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.**

**Stante l'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 Codice Penale.**

**CHE la presente ordinanza pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che sia trasmessa al:**

- Prefetto di Livorno;
- Vice-Prefetto di Portoferraio;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia Di Finanza di Portoferraio;
- Comando Capitaneria di Porto di Porto Azzurro;
- Comando Carabinieri Forestali di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Azzurro;
- Ufficio di Polizia Municipale di Porto Azzurro per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento e per l'irrogazione delle relative sanzioni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art.13, commi 6-bis e 6-bis 1, del D.P.R n.115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione .

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.*